



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1387**

Prot. n. 1997 U/08

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Direttive per l'applicazione degli articoli 16, 17, 19, 21, 29 e 32 delle Norme di attuazione del Piano Generale di utilizzazione delle acque pubbliche e modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 1984 del 22 settembre 2006 con oggetto: "Metodologia per l'aggiornamento della cartografia del rischio idrogeologico del Piano Generale di utilizzazione delle acque pubbliche".

Il giorno **30 Maggio 2008** ad ore **09:15** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

ASSESSORI

**REMO ANDREOLLI
OLIVA BERASI
OTTORINO BRESSANINI
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
FRANCO PANIZZA
GIANLUCA SALVATORI**

Assenti:

**MARGHERITA COGO
MARCO BENEDETTI
TIZIANO MELLARINI**

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

Con d.P.R. 15 febbraio 2006 è stato reso esecutivo il Piano Generale di utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia Autonoma di Trento (P.G.U.A.P.) previsto dall'art. 14 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e adottato ai sensi degli artt. 5 e 8 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino Alto –Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche). Il d.P.R. 15 febbraio 2006 è entrato in vigore in data 8 giugno 2006.

Con deliberazione n. 2049 del 21 settembre 2007 la Giunta Provinciale ha approvato alcune modifiche degli articoli 16, 17, 19, 21 e 32 delle Norme di attuazione del Piano Generale di utilizzazione delle acque pubbliche, avvalendosi della procedura semplificata di cui all'art. 3 comma 3 e 4 delle Norme di attuazione stesse.

Considerato che l'attuazione delle disposizioni del Piano Generale di utilizzazione delle acque pubbliche, anche a seguito delle ultime modifiche, coinvolge numerose strutture provinciali, si ravvisa la necessità di un coordinamento delle stesse;

Riconosciuto che allo stato attuale la disciplina delle aree a rischio idrogeologico si sovrappone a quella delle aree a pericolosità individuate dal Piano urbanistico provinciale (PUP) mediante la Carta di Sintesi Geologica e che ai sensi del novellato art. 21 delle Norme di attuazione del P.G.U.A.P., nel caso di contrasto prevale la norma più restrittiva, si ritiene necessario fornire elementi interpretativi e applicativi delle Norme di attuazione del P.G.U.A.P tenendo conto della coesistenza delle due normative. In alcune fattispecie contemplate dagli art. 16 e 17 delle Norme di attuazione del PGUAP, la normativa del PUP risulta infatti più vincolante rispetto a quella del P.G.U.A.P. Tale discrepanza sussisterà fino all'entrata in vigore delle disposizioni normative del nuovo Piano urbanistico provinciale e delle relative cartografie della pericolosità. Tali norme sono state infatti armonizzate con quelle del P.G.U.A.P.

Merita al riguardo essere ricordato che, a tenore dell'art. 14 della l.p. 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), l'architettura futura della disciplina della pericolosità sarà dettata dal seguente ed esclusivo paradigma normativo:

«1. La carta di sintesi della pericolosità individua le aree caratterizzate da diversi gradi di penalità ai fini dell'uso del suolo sulla base della classificazione della pericolosità derivante dalla combinazione dei fattori di pericolo indicati dal comma 2. La carta è approvata dalla Giunta provinciale tenuto conto delle carte della pericolosità previste dalla vigente normativa in materia di protezione civile e di servizi antincendi ed è soggetta ad aggiornamenti periodici.

2. Ai fini della redazione della carta di sintesi della pericolosità la Giunta provinciale determina la metodologia per l'identificazione e la valutazione combinata dei fattori relativi ai pericoli idrogeologico, sismico, valanghivo e d'incendio boschivo, nonché per la perimetrazione delle aree soggette a questi pericoli, secondo criteri che tengono conto dei livelli d'intensità e di probabilità degli eventi attesi. La Giunta provinciale determina i criteri e le modalità per verificare la coerenza delle nuove

previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, nell'ambito del loro procedimento di approvazione, con la carta di sintesi della pericolosità.

3. Le disposizioni contenute nella carta di sintesi della pericolosità e nei suoi aggiornamenti prevalgono sugli strumenti di pianificazione territoriale.

4. Dalla data di approvazione della carta di sintesi della pericolosità si applica la disciplina di uso del suolo stabilita dal capo IV dell'allegato B (Norme di attuazione) della legge provinciale concernente "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale" e dai provvedimenti da esso richiamati.

5. La disciplina prevista dal comma 4 soddisfa i requisiti e i principi stabiliti, sotto il profilo urbanistico, dal capo IV dell'allegato del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006 (Norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche). Le disposizioni del piano in materia di uso del suolo cessano di applicarsi a decorrere dalla data di approvazione della carta di sintesi della pericolosità.

6. Il regolamento di attuazione stabilisce i contenuti e le modalità di presentazione e valutazione delle relazioni tecniche previste dal capo IV dell'allegato B (Norme di attuazione) della legge provinciale concernente "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale" e dai provvedimenti da esso richiamati, individuando le strutture provinciali o comunali competenti e disciplinando la tenuta, da parte dei comuni, di un apposito registro delle relazioni tecniche e degli esiti della loro valutazione.

7. Il grado di pericolosità e la relativa penalità evidenziati dalla carta di sintesi della pericolosità sono riportati nei certificati di destinazione urbanistica.

8. I progetti d'interventi che interessano gli ambiti fluviali d'interesse idraulico di cui all'articolo 32 dell'allegato del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006 (Norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche), sono corredati da un'apposita relazione tecnica, volta a illustrare il rispetto delle condizioni previste dal piano, e sono sottoposti ad autorizzazione della struttura provinciale competente in materia.».

In tali contesti, appare quindi opportuno fornire apposite direttive per l'applicazione delle disposizioni del Piano Generale di utilizzazione delle acque pubbliche in oggetto indicate in coordinamento con la precipitata disciplina a carattere urbanistico. Tali direttive sono riportate nell'Allegato A.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1984 del 22 settembre 2006 (Metodologia per l'aggiornamento della cartografia del rischio idrogeologico del Piano generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche), al punto B4) del proprio allegato "Valutazione preventiva del rischio generato da nuove previsioni urbanistiche", è stata definita la procedura per l'espressione della valutazione relativa a nuove previsioni urbanistiche. La procedura prevede che il Servizio Utilizzazione delle acque pubbliche convochi una conferenza dei servizi competenti in materia di pericolosità (Bacini montani, Geologico, Prevenzione Rischi e Dipartimento Protezione civile e tutela del territorio, ufficio Previsioni e Organizzazione) la quale esprime il proprio specifico parere al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio in ordine alle nuove previsioni urbanistiche relativamente alla compatibilità delle stesse con la normativa del P.G.U.A.P. Gli stessi Servizi sono chiamati poi ad esprimere al

Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio i relativi pareri a carattere istruttorio. Tale procedura comporta inevitabilmente tempi lunghi che possono essere notevolmente abbreviati mediante la convocazione di un'unica conferenza di servizi da parte del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, finalizzata a raccogliere i pareri completi di ogni aspetto di competenza dei servizi sopra citati, in ordine alle nuove previsioni urbanistiche. Inoltre, in applicazione dell'art. 17, comma 1, lettera d), delle Norme di attuazione del P.G.U.A.P. il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, avvalendosi dei pareri raccolti durante la medesima conferenza dei servizi, potrà provvedere ad autorizzare le nuove previsioni urbanistiche che determinano l'insorgenza di aree a rischio elevato R3.

Le nuove competenze correlate all'attuazione del P.G.U.A.P per quanto riguarda gli articoli recentemente modificati richiedono una revisione delle declaratorie delle strutture provinciali interessate, talchè si rende necessario darvi corso con apposito regolamento.

Si evidenza inoltre che, in attesa delle modifiche delle declaratorie di cui sopra, nel Programma di Gestione del Dipartimento Protezione civile e tutela del territorio approvato con deliberazione 668 del 18 marzo 2008, alla sezione "Descrizione atti riservati" è stato previsto che: "Spetta al Dirigente Generale del Dipartimento Protezione civile, nelle more dell'adeguamento delle declaratorie dei Servizi e degli Incarichi Speciali, l'adozione dei provvedimenti autorizzativi previsti dagli articoli 16, comma 1, e 17, commi 1, lett.b), e 2, del Piano Generale di utilizzazione delle acque pubbliche, reso esecutivo con d.P.R. 15 febbraio 2006; spetta inoltre allo stesso Dirigente Generale l'espressione dei pareri previsti dall'articolo 17, comma 1, lett. c), del medesimo Piano. Detti provvedimenti sono adottati sentiti i Servizi e gli Incarichi Speciali ed acquisite, ove necessario, le intese con i Dirigenti Generali dei Dipartimenti interessati.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 11 del d.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg., e sempre nelle more dell'adeguamento delle declaratorie dei Servizi e degli Incarichi Speciali, il Dirigente competente a formulare le proposte dei provvedimenti autorizzativi previsti dagli articoli 16, comma 1, e 17, commi 1, lett.b), e 2, del Piano Generale di utilizzazione delle acque pubbliche, da adottarsi da parte del Dirigente Generale del Dipartimento Protezione Civile e tutela del territorio è il Dirigente con Incarico Speciale per la sicurezza del sistema idraulico."

Considerato che l'attuazione delle norme del P.G.U.A.P. in oggetto alla presente deliberazione così come recentemente riformate, richiede lo svolgimento di alcuni nuovi procedimenti amministrativi e che a tal proposito l'articolo 3, comma 2, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, prevede che l'amministrazione stabilisca il termine di conclusione di ciascun procedimento amministrativo, salvo che lo stesso non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, sarà necessario provvedere in tal senso con apposito provvedimento ad integrazione di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1056 del 25 maggio 2007 con oggetto:" Artt. 3 e 5 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23: individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi e delle strutture provinciali competenti in via principale dell'istruttoria.".

Preso atto infine che quanto sopra esposto è stato condiviso tra i Dipartimenti Protezione Civile e Tutela del Territorio, Urbanistica e Ambiente e Risorse Forestali e Montane.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

Udita la relazione;

Visti:

- il d.P.R. 15 febbraio 2006;
- la legge provinciale 7 agosto 2003, n. 7 (Approvazione della variante 2000 al Piano urbanistico provinciale);
- la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo);
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 1984 del 22 settembre 2006 (Metodologia per l'aggiornamento della cartografia del rischio idrogeologico del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche);
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 1056 del 25 maggio 2007 (Artt. 3 e 5 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23: individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi e delle strutture provinciali competenti in via principale dell'istruttoria);
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 2049 del 21 settembre 2007 (Approvazione delle modifiche degli articoli 16,, 17, 19, 21 e 32 delle Norme di attuazione del Piano Generale di utilizzazione delle acque pubbliche);
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 668 del 18 marzo 2008 (Programma di gestione 2008. Approvazione sezione obiettivi);
- la l.p. 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e Governo del territorio), segnatamente l'art. 14;

a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

1. di approvare le direttive per l'applicazione degli articoli 16, 17, 19, 21, 29 e 32 delle Norme di attuazione del Piano Generale di utilizzazione delle acque pubbliche, riportate nell'allegato A) alla presente deliberazione della quale forma parte integrante e sostanziale;
2. di disporre, con riguardo alle indicazioni contenute nel punto B4) (Valutazione preventiva del rischio generato da nuove previsioni urbanistiche) dell'allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1984 del 22 settembre 2006 (Metodologia per l'aggiornamento della cartografia del rischio idrogeologico del Piano Generale di utilizzazione delle acque pubbliche) che – in sostituzione del Servizio Utilizzazione delle acque pubbliche – il Servizio Urbanistico e tutela del paesaggio provvede a convocare la conferenza dei servizi per la valutazione delle nuove previsioni urbanistiche;
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.
4. di rinviare a successivo provvedimento l'aggiornamento della deliberazione n. 1056 di data 25 maggio 2007, concernente l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi e delle strutture provinciali competenti in via principale per l'istruttoria dei medesimi, in conformità a quanto disposto dall'allegato A) alla presente deliberazione;

5. di dare atto che con successivo regolamento di organizzazione, ai sensi dell'articolo 30, comma 1 della L.P. 3/06, si provvederà al necessario adeguamento delle declaratorie delle strutture provinciali interessate al presente provvedimento;

SC